



COMUNE DI VALDINA

Città Metropolitana di Messina

n. 58 del 15-04-2019 del Reg. Delib.

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: *Verifica insussistenza di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 165/2018 e Piano Triennale del Fabbisogno per gli anni 2019-2021. Piano annuale delle assunzioni 2019, comprendente il completamento delle procedure del personale precario.*

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di aprile alle ore 13:45 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Di Stefano Antonino
Danzè Adele
Marchetta Francesco
Di Stefano Antonino

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

| |
|-----|
| P/A |
| P |
| P |
| P |
| A |

Presiede il Sindaco, Antonino Di Stefano;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Galletta;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO che, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con l'art.1, co.1, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, come sostituito dall'art.12, co.1, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n.30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il Resp.le dell'Area interessato, per la Regolarità Tecnica, parere: Favorevole ;
- il Resp.le dell'Area Economico-Finanziaria, per la Regolarità Contabile, parere: Favorevole ;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione riguardante l'argomento in oggetto;
DATO ATTO che la stessa, corredata dai prescritti pareri ex art.53, della L. 08.06.1990, n.142, come recepita con l'art.1, co.1°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, sostituito dall'art.12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n.30, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
RICHIAMATI per relationem i motivi di fatto e di diritto di cui alla suddetta proposta di deliberazione;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
AD unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

di approvare l'unita proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

DELIBERA

Altresì, di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12, co.2, della L.R. n.44/91 e ss. mm. ed ii.-

COMUNE DI VALDINA

Città Metropolitana di Messina

Atti istruttori da sottoporre alla Giunta Comunale

PROPOSTA N. 65 DEL 15-04-2019

OGGETTO: *Verifica insussistenza di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 165/2018 e Piano Triennale del Fabbisogno per gli anni 2019-2021. Piano annuale delle assunzioni 2019, comprendente il completamento delle procedure del personale precario.*

PREMESSO:

- che l'art. 91 del D.lgs n° 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale così come previsto dall'art.39 della legge 449/1997;
- che l'art. 39 della legge 27/12/1997, n° 449 detta disposizioni in materia di assunzione di personale, imponendo alle pubbliche Amministrazioni una programmazione triennale del fabbisogno del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che la legge 448/2001, in particolare l'art.19 – comma 8 – , relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- che ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001, nelle Amministrazioni Pubbliche la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate “previa verifica degli effettivi bisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali”, ed in coerenza con la programmazione triennale degli effettivi fabbisogni di personale di cui all'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;

VISTO il principio contabile applicato della programmazione n. 4/1, di cui all'art. 2 del d.lgs. 126/2014 e s.m.i., che prevede che la sezione operativa (SeO) del Documento unico di programmazione contiene anche “*la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale*”, la quale “*deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica*” (cfr. par. 8.2);

DATO ATTO il Comune di Valdina ha una popolazione superiore a 1000 abitanti ed è per questo soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno così come dettata da ultimo dall'art. 31 del D.L. 183 del 2011 sino al 2015 ed alle regole sugli equilibri di bilancio introdotte con la Legge 208/2015;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. unico della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (finanziaria 2007), così come modificati o introdotti, da ultimo, dall'art.3 del D.L 26 giugno 2014, n° 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n° 114, di seguito riportati:

- 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi della finanza pubblica, gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari

di intervento ovvero 1) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 2) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente.
- 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art.76, comma 4, del Decreto Legge 26 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n° 133.
- 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n° 114;

VISTO l'Art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008 e successivamente modificato, da ultimo, dal D. Lgs 6/12/2011, n° 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n° 214, il quale dispone che *in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli Enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della suddetta disposizione;*

CONSIDERATO che dall'ultimo rendiconto approvato, relativo all'esercizio finanziario 2017, risulta:

- a) che la spesa del personale rientra nei limiti dell'art.1, commi 557 e 557 quater, della legge 296/2006;
- b) che il Comune ha rispettato il pareggio di bilancio 2018;
- c) che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs n° 267/2000 e succ. mod.;

VISTO l'art.1, comma 424, della Legge n° 190/2014 (legge di stabilità) che prevede: *“Le Regioni e gli EE.LL. per gli anni 2015/2016 destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla vigente normativa, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le Regioni e gli Enti Locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del Patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'Art.1 legge 27 dicembre 296”*

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 1/2015 che detta le linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province e delle Città metropolitane;

EVIDENZIATO CHE la Corte dei Conti sezione autonomie con le deliberazioni 26/2015 e 28/2015 ha espresso il principio di diritto per cui solo la capacità assunzionale del biennio 2015 -2016 è soggetta ai vincoli posti dall'art.1 comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale, mentre le

risorse derivanti dalla capacità assunzionale del 2014, non utilizzate, possono essere destinate ad effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;

VISTO l'art.2, comma 2, della L.R. 29/12/2016, n° 27, il quale, in relazione alle unità soprannumerarie di cui sopra, dispone: " *Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È individuato secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui alla legge regionale 4/8/2015, n° 15, e ss.mm.ii. , il personale che rimane assegnato agli Enti di cui al comma 1 è quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'art.1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2015, n. 190, nonché previo accordo con lo Stato, ai sensi dell'Art.1, comma 425, della legge n°190/2014*"

VISTA la nota prot. 19747 del 30/12/2016 con la quale l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubbliche impartisce le prime indicazioni relative alla succitata legge regionale 27/2016 ribadendo tra l'altro: "che i percorsi di stabilizzazione sono avviati dopo la conclusione delle procedure di mobilità per il personale dichiarato in sovrannumero delle ex province, e, comunque, dopo il 1° marzo 2017, previa verifica della sussistenza dei presupposti";

VISTO, da ultimo, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, come sostituito dal comma 1 dell'art. 26 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, secondo cui "Nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

VISTO l'art. 4, comma 3, del D.L. 78 del 19/05/2015, convertito in legge 125 del 6/8/2015, che così dispone: "All'Art.3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n° 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n° 11, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti: "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente";

VISTA la delibera n° 28 del 14/09/2015 della Corte dei Conti –Sezione delle autonomie – la quale precisa che:

- 1) " il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art.4, comma 3, del D.L. n° 78/2015, che ha integrato l'art.3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;
- 2) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art.3, comma 5-quater, del D.L. n° 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

VISTO l'art.1, comma 228, della legge 28/12/2015, n° 208 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: "Le amministrazioni di cui all'art.3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n° 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente , per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";

EVIDENZIATO che con la legge del 21 giugno 2017, n. 96, con la quale è stato convertito il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", sono state introdotte significative novità in merito alle assunzioni negli enti locali;

CHE in particolare la normativa fissa percentuali differenti per il turn over utili ai fini delle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno;

PRESO ATTO CHE l'art. art.1, comma 228 della legge 208/2015, come modificato dall'art. 22 comma 2 del D.L. 50 del 2017, che ha innalzato al 75% la capacità assunzionale dei comuni inferiori a 10.000 abitanti che abbiano nell'anno precedente un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica dal Ministro degli Interni;

DATO ATTO CHE dal disposto dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, si evince che dall'anno 2019 sarà possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente.

PRECISATO CHE i nuovi parametri del rapporto medio dipendenti popolazione di cui al D.M. 10/04/2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019, pubblicato su GU Serie Generale n.94 del 22-04-2017) prevedono, per i Comuni rientranti nella fascia demografica da 1.000 a 1.999, il rapporto di un dipendente a tempo indeterminato ogni 128 abitanti;

VISTO CHE l'articolo 1, comma 479, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (c.d. PAREGGIO DI BILANCIO) come modificato dall'articolo 22, comma 3, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per i Comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 della citata legge n. 232/2016, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al presente comma, è innalzata al 90 per cento ma ciò, soltanto, se risulta rispettato il requisito ricordato ovvero "qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del D.Lgs 267/2000";

ACCERTATO che il comune di Valdina, con n. 7 dipendenti a tempo indeterminato presenta un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello previsto dal Decreto del Ministero degli Interni 23/03/2017, in base al quale per i comuni da 1.000 a 1.999 il rapporto è 1/128;

CONSIDERATO che nell'Ente prestano servizio a tempo determinato n. **11 unità di personale di Cat. C**, con prestazione lavorativa a 24 ore settimanali, n. **2 unità di personale di Cat. C**, con prestazione lavorativa a **18 ore settimanali**, n. **3 unità di personale di Cat. B con prestazione lavorativa a 24 ore settimanali** e n. **2 cat. A con prestazione lavorativa a 18 ore settimanali**, finanziati in quota parte dalla Regione Sicilia, con **proroga autorizzata fino al 31.12.2019**, e n. **6 LSU di cui alla legge regionale 2/2001 e della circolare assessoriale n.331/99, con proroga autorizzata fino al 31.12.2019**, inseriti nell'elenco alfabetico pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento lavoro presso la Regione Sicilia, rientranti nella categoria dei destinatari del regime transitorio che ha maturato una certa esperienza e professionalità e che espleta servizi indispensabili per l'Ente,

CONSIDERATO che il predetto personale appare, alla luce dell'esperienza maturata nelle strutture dell'Ente, essenziale a garantire il funzionamento degli uffici e dei servizi;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.R. 27 del 12 dicembre 2016, come modificato dal comma 2 dell'art. 26 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 "La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente" con la conseguente cessazione dei trasferimenti per il finanziamento della spesa per i contratti del personale precario già titolare di contratto di diritto privato di cui all'art.12 della L.R. 85/95 e della L.R. n° 16/06, il cui rapporto è divenuto indispensabile per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi le esigenze organizzative dell'Ente;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale ha approvato **prioritariamente la procedura volta alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale precario già titolare di contratto di diritto privato di cui all'art.12 della L.R. 85/95 e della L.R. n° 16/06**, il cui rapporto è divenuto indispensabile per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, secondo quanto riportato dalla L.R. 5/2014 e, da ultimo, anche dall'art. 3 della L.R. 27/2016, **ove vi sia garanzia dell'erogazione da parte della Regione Sicilia del contributo economico ivi previsto;**

CHE SARA' VALUTATA, altresì, successivamente, la possibilità di procedere, in subordine e successivamente, alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in regime a.s.u. ove ne venga previsto il finanziamento a carico della Regione Sicilia;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2016, n° 27 che detta nuove disposizioni per la stabilizzazione del personale precario ed in particolare l'art. 3 che dispone:

- comma 6: “ per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n° 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, , lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti”
- comma 10:” La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli Enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015.....”;

VISTO l'art. 20 comma 1 e comma 2 del Dlgs 75/2017, volto al superamento del precariato con il quale si dispone:

- comma 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
- comma 2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

ATTESO che i successivi commi del citato art. 20 del, D. lgs. 75/2017 dispongono:

-comma 3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

-comma 4. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo.

-comma 8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

-comma 12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 3/2017 – prot.n. DFP 0067490 P del 23.11.2017 recante: *“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”*;

VISTO l'art. 30, della legge di stabilità regionale 28 gennaio 2014, n. 5, di recepimento del D.L 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013 e nell'attesa di statuizioni normative di recepimento e raccordo con il d.lgs. n. 75/2017, cd. Legge Madia;

DATO ATTO che il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla stessa amministrazione è riservato ai dipendenti che presso l'ente hanno prestato servizio con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;

VISTO l'art. 26 (Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali) della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, che così recita:

“1. In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente: “22. Nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle

procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”.

2. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2020” e le parole “a decorrere dal 2019” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal 2021.”

3. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole “In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” sono soppresse e le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2019”.

4. Al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo le parole “dai commi 7 e 17” sono aggiunte le parole “nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24.”.

5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018-2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate

risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. **Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.**

7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320).

9. Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedure per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regione".

DATO ATTO CHE ancora, in base alla espressa previsione di cui al comma 8° dell'art. 3 della L.R. 27/2016, come modificato dall'art. 26 della Legge Finanziaria regionale 2018 "la mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, DEI PROCESSI DI STABILIZZAZIONE ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma;

VISTO il D.A. n. 26 del 20.12.2017 dell'Assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica- Dipartimento delle Autonomie locali -Servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali".

RITENUTO che la capacità assunzionale del triennio 2019/2021 e per annualità non risulta modificata, in questo Ente, allo stato e salvo fatti sopravvenuti, per effetto delle nuove norme stabilite dall'art. 14-bis del D.L. n. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75);

VERIFICATO che la ricognizione delle facoltà assunzionali prevedibili nel triennio 2019/2021, si rileva dal prospetto qui di seguito riportato, nel quale, in coerenza con quanto rilevato nella delibera di G.M. n. 109 del 23/06/2016, sono indicate le seguenti cessazioni:

| DIPENDENTE | DECORRENZA CESSAZIONE | EMOL.ONERI RIFLESSI |
|---|---|---------------------|
| Vita Clara – Istruttore Amministrativo – cat. C | 1.12.2017 | 32.987,00 |
| Visalli Pancrazio – esecutore-autista – cat. B | 1.08.2017 | 28.879,00 |
| Alicò Maria- Istruttore Amministrativo – Cat. C | 1.05.2020 (maturazione requisiti pensionamento ordinario) | 33.046,00 |
| | | |
| | | |

Rilevato pertanto che:

- le facoltà assunzionali disponibili sono le seguenti:

| Descrizione | Importo annuale | Quota utilizzabile | Utilizzabile dal |
|--|-----------------|--|------------------|
| Cessazioni anno 2016 | Nessuna | | ----- |
| | | 46.399,50 (quota pari al 75% della spesa dei cessati, ex combinato disposto art. 3 comma 5 D.L.90/2014 e art. 1 comma 228 della legge 208/2015 come novellato dall'art. 16 comma 1 bis del D.L.113/16 e s.m.i.) | 2018 |
| Cessazioni anno 2017 | 61.866 | | |
| Cessazioni anno 2018 | Nessuna | 100 | 2019 |
| Cessazione anno 2019 | Nessuno | 100 | 2020 |
| Cessazione anno 2020 (maturazione capacità assunzionale) | 33.046,00 | 100 | 2020 |

- di approvare la dotazione organica di cui all'allegato (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che rimane inalterato il numero complessivo dei posti e che non viene superato il limite massimo teorico della spesa di personale dell'Ente cui al triennio 2011-2013;
- di prorogare il ricorso al personale contrattista in servizio in base alla normativa regionale vigente (art. 30 L.R. 5/2014 ed art. 3 comma 9 della L.R. 27/2016) fino al 31-12-2020, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali e/o di avviamento per il reclutamento del personale da inquadrare nelle categorie e profili che prevedano il titolo di studio non superiore alla scuola dell'obbligo;

- autorizzare nei limiti delle possibilità di bilancio e compatibilmente con i vincoli in materia di finanza pubblica, l'aumento delle ore di part time ai lavoratori contrattisti e socialmente utili, ove si manifestino esigenze di funzionalità ed efficienza dei servizi fondamentali dell'Ente;
- di confermare il ricorso al personale ASU in servizio in base alla normativa regionale vigente fino al 31.12.2019 ai sensi dell'art.4 comma 1 della L.R. 27/2016 come già deliberato con atto di Giunta n.203 del 30.12.2016;
- di autorizzare, nelle more dell'avvio di procedura per la copertura del posto a tempo indeterminato, l'assunzione, a tempo determinato e per 18 ore settimanali ex art. 110, comma 1, lett. a) TUEL, di un istruttore direttivo tecnico, da inquadrare in CAT. D posizione economica D1, dotato di laurea in Ingegneria o architettura cui conferire la di P.O. dell'Area tecnico-manutentiva dell'Ente, previa selezione mediante apposito avviso pubblico per manifestazione d'interesse e successiva selezione per colloquio tra i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge;
- di prevedere e autorizzare nel corrente esercizio 2019 l'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato a 20 ore settimanali, proveniente dagli elenchi detenuti presso il competente C.P.I., con la qualifica di idraulico, da assumere mediante Convenzione ai sensi dell'art. 11 della L. 68/99, e in quadrare in cat. B, profilo economico B1 ai fini della copertura della cd. quota d'obbligo *ex lege* gravante su questo Ente;
- di autorizzare qualora necessario, e nel rispetto dei vincoli normativi, eventuali integrazioni orarie necessarie del personale *part-time* anche a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato programmate;
- di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa- Ufficio personale - l'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per il perfezionamento delle procedure come di seguito riportate, precisando con riferimento agli atti per la stabilizzazione del personale precario dell'ente - per i quali ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della L.R.27/2016 è assicurato il contributo strutturale da parte della Regione nella misura già assegnata al 31.12.2015 - che l'attuazione delle misure volte al superamento del precariato sono subordinati alla concessione del contributo regionale connesso alla stabilizzazione a tempo indeterminato;
- di inviare il presente Piano triennale Fabbisogno alle OO.SS.;

PRECISATO che l'Ente, con delibera di G.M. n. 109 de 23 giugno 2016 ha dichiarato l'eccedenza di personale per motivazioni esclusivamente finanziarie e che, a normativa vigente, le risorse relative alla procedura ex D.L. 101/2013 non possono essere utilizzate fino alla maturazione dei requisiti del pensionamento ordinario che in relazione al personale interessato maturano con le decorrenze di cui all'ivi allegata attestazione del Responsabile Area Economico-Finanziaria;

DATO ATTO CHE non vi sono state cessazioni negli anni 2014 e 2015 e che pertanto l'Ente non è tenuto alla quota di riserva *ex lege* per il personale in esubero proveniente dalle Province;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, necessario determinare la capacità assunzionale dell'ente, anche in considerazione del citato art. 3 della l.r.27/2016, e s.m.i., che ha autorizzato nell'ambito delle misure volte al superamento dell'utilizzo del personale con contratto determinato la stabilizzazione del personale precario già disciplinata dall'art. 4 comma 6 del d.l.101/2013 da effettuare negli anni da 2018 a 2020 nei limiti del fabbisogno e delle disponibilità di organico, aggiungendo ai limiti di utilizzo delle capacità assunzionali previste dalla legge statale (75% della capacità assunzionale ordinaria, come sopra specificata) anche le risorse correlate all'utilizzo del lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78 del 2010 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il quale introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica;

CONSIDERATO che la nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia nel fatto che *"tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze"*

dell'Amministrazione, identificato nel Piano Triennale del Fabbisogno; la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP".

TENUTO CONTO che, nell'ambito della "dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge – che per l'Ente locale può rinvenirsi, pertanto, nella spesa massima teorica determinata dalla copertura dei posti di cui all'ultima dotazione organica approvata, se e in quanto la stessa resti contenuta nel limite di cui alla spesa media sostenuta per il personale nel triennio 2009-2011 (ex art. 1, comma 557 e ss. L. 296/2006) - le Amministrazioni, mediante la redazione del PTFP, "potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione", come, da ultimo, rilevato dalla Corte dei Conti, Sezione Campania, PAR 111/2018);

PRECISATO CHE rimangono inalterate le segnalate esigenze di funzionalità dell'Area tecnico-manutentiva in relazione alla carenza di un istruttore tecnico direttivo con adeguato diploma di laurea, che ne coordini i processi (progettazione/gestione di opere pubbliche con assunzione dei ruoli previsti dalla vigente normativa, manutenzioni, pianificazione urbanistica, edilizia, miglioramento e risanamento ambientale, attuazione di iniziative innovative e migliorative e sviluppo delle procedure di lavoro etc.), garantendo adeguati livelli di qualità del servizio complessivo erogato in possesso di approfondita conoscenza della normativa di settore, degli strumenti tecnici ed informatici necessari allo svolgimento efficace delle attività e delle tecniche di project management; di elevate capacità tecniche e specialistiche relative all'area medesima; di elevata capacità di pianificazione e organizzazione dell'attività da svolgere e del personale assegnato;

RITENUTO, nelle more di avviare idonea procedura concorsuale per l'assunzione di un Istruttore direttivo tecnico, mediante utilizzo della capacità assunzionale differita correlata al prepensionamento di cui all'art. 2, comma 11, lett. a) del d. lgs. 95/12 di dipendente di categoria D, giusta delibera di G.M. n. 109 del 23 giugno 2016, che maturerà a far data dal 2021, di provvedere alla copertura della P.O. dell'Area tecnica-manutentiva dell'Ente mediante conferimento di incarico a tempo determinato per 18 ore settimanali, a soggetto esterno all'Ente dotato di adeguata professionalità e titolo di studio, da inquadrarsi nella qualifica di istruttore direttivo tecnico di cat. D1 - posto già previsto nella dotazione organica - mediante ricorso all'istituto di cui all'art. 110, comma 1, TUEL, secondo quanto espressamente consentito dal vigente Statuto e dal R.O.U.S. nel rispetto dei criteri per il ricorso all'istituto, di per sé non subordinato alla temporaneità dell'esigenze sopperite (cfr. Corte dei Conti Molise, DELIBERAZIONE n.94/2016/PAR; Corte dei Conti Lombardia DELIBERAZIONE n. 406/2015/PAR)

Al riguardo, si sottolinea che sussistono, nel caso di specie, fondate motivazioni per la copertura del posto in organico mediante il precitato istituto, atteso che vi è l'urgenza di provvedere, stanti le pressanti scadenze dettate da lavori pubblici, già oggetto di finanziamento e di prossimo avvio e/o riavvio, posto che l'Ente non dispone, al Suo interno, di adeguate professionalità in possesso di laurea in ingegneria o architettura, nonché dell'esperienza acquisita per almeno un quinquennio, quali titoli necessari a rivestire la qualità di R.U.P. per la gestione dei lavori, di elevata rilevanza economica, oggetto di finanziamento;

VISTA la vigente dotazione organica approvata, da ultimo, con delibera della G.M. n. 109 del 23 giugno 2016, nonché l'attestazione della spesa media del personale per il triennio 2011- 2013 fornita dal Responsabile dell'area finanziaria dell'ente **con nota prot. 4765 del 27.06.2016, pari a Euro 860.231,99;**

VISTO l'importo della spesa media del personale a tempo determinato del triennio 2015-2017 fornita dal Responsabile dell'area finanziaria dell'ente, pari a **Euro 358.902,22** – comprensiva delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, la quale ai sensi e per gli effetti, dell'art. 3, commi 5, 6 e 7 della L.R.27/2016, come modificati dalla L.R. n. 8 dell'8 maggio 2018, **si aggiunge alla capacità assunzionale ordinaria dell'Ente, come sopra calcolata e pari, per l'esercizio 2018, ad Euro 46.399,50;**

CALCOLATA, nell'ambito della predetta spesa media sostenuta per il personale a tempo determinato del triennio 2015-2017, **la quota parte di risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, pari ad Euro 323.080,29, interamente riservate , ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, della L.R. 27/2016, come modificato dalla L.R. 8 maggio 2018, e in ultimo, dall'art. 22 dell L.F. Regione Sicilia pubblicata in G.U.R.S. n. 9 del 26.02.2019, a dare copertura alle procedure di stabilizzazione mediante concorsi ai medesimi riservati, dei lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, d. lgs. 75/2017, per la successiva stipula con i medesimi dipendenti di con contratti di lavoro a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con i medesimi lavoratore al 31 dicembre 2015;**

ATTESO che il presente piano viene predisposto in base all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 75/2017, il quale ha introdotto l'art. 6-ter del D.lgs. 165/2001;

LETTE le Linee guida emanate con D.M. 8 maggio 2018 in ordine alla predisposizione dei fabbisogni di personale pubblicate nella G.U. del 24 giugno 2018, secondo le quali, al fine di valutare il fabbisogno di personale, sotto il profilo qualitativo è necessario evidenziare quali processi, funzioni o attività dell'Ente necessitano di personale, evidenziando, altresì, quali profili professionali occorrono all'Ente, tenuto conto che in quest'ottica sarà necessario provvedere, ove occorra, anche a una riconversione del personale;

CONSIDERATO che i profili professionali necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali proprie dell'ente, come concretamente organizzate, sono stati specificamente indicati dai responsabili di area con **le note, rispettivamente, n. 3254 del 12.04.2019, n. 3257 del 12.04.2019 e n. 3258 del 12/04/2019**, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dalla predette linee guida, il predetto criterio qualitativo nella predisposizione del fabbisogno di personale deve coniugarsi con quello quantitativo, correlato ai vincoli finanziari esterni che astringono l'Ente al rispetto di precisi limiti di spesa per il macroaggregato relativo alla spesa di personale e, precisamente, da un lato, alla spesa teorica massima correlata all'ultima dotazione organica approvata, e dall'altro, al rispetto dei vincoli assunzionali relativi alla quota di *turn-over* applicabile all'Ente giusta la normativa vigente;

CHE ai sensi delle predette linee guida, occorre dare atto, in particolare, del rispetto, per effetto della presente programmazione del fabbisogno triennale, del surrichiamato limite di spesa massima teorica di cui all'ultima dotazione organica approvata, dandosi atto, altresì – per quanto concerne il rispetto del secondo parametro - che, per provvedere alle stabilizzazioni del personale cd. contrattista, impiegato presso l'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 27/2016, come modificato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2018, in conformità all'art. 20, comma 4, del D.lgs. 75/2017 – tutte norme sopra espressamente richiamate - il Comune intende avvalersi della facoltà, , prevista dal comma 6 dell'art. 26 della L.R. 8 maggio 2018, che ha modificato l' art. 3 L.R. 27/2016 e s.m.i., la quale consente, in relazione al previsto assorbimento delle unità lavorative fino ad oggi utilizzate in maniera precaria, che l'Ente aggiunga, alla capacità assunzionale 2019, come determinata sulla scorta della legislazione vigente, altresì la quota di cofinanziamento Regionale per il personale di cui trattasi, in quanto normativamente garantita fino al 2038;

TENUTO CONTO che la predetta spesa di personale, quale risultante dalle procedure assunzionali previste nel presente PTF risulta inferiore alla media del triennio 2009-2011 e può essere sostenuta, a regime, nei limiti della capacità di bilancio dell'Ente, come determinata dalla storicizzazione del contributo della Regione Sicilia, se e in quanto garantito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 10 della L.R. 27/2016 e s.m.i., considerati anche gli effetti della dinamica contrattuale, tenuto altresì conto delle conseguenze finanziarie negative correlate alla mancata stabilizzazione, sia alla luce della prevista riduzione del contributo regionale, sia dell'inevitabile contenzioso che ne deriverebbe per la reiterazione sin qui operata dei contratti a termine di cui trattasi;

CONSIDERATO CHE la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni;

PRECISATO quindi che la definizione della dotazione organica del personale è un atto strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli effettivi fabbisogni dell'Ente, come tali mutevoli nel tempo;

RICORDATO che si deve altresì tener conto che ai in base al citato primo comma dell'art. 3 della L.R. 27/2016 le assunzioni del c.d. personale contrattista sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, deve risultare uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015;

ACCERTATO che non si rilevano situazioni di eccedenza finanziaria e funzionale come da attestazioni rese dal Resp.le Area Economico-Finanziaria con nota prot. 2675 del 27.03.2019, dal Responsabile Area Tecnico-Manutentiva con nota prot. 2893 del 03.04.2019 e dal Resp.le Area Amministrativa con nota prot. 2887 del 03.04.2019 e che il Comune di Valdina rispetta tutti i presupposti, requisiti, condizioni e vincoli per poter procedere ad assunzioni di personale, della cui sussistenza deve essere dato atto già in sede di programmazione del fabbisogno di personale;

DATO ATTO, infatti, di quanto segue:

a) sul piano dei presupposti organizzativi:

- 1) il Comune con il presente atto provvede all'aggiornamento della dotazione organica (cfr. art. 6, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e s.m.i.), nei termini indicati dalle Linee Guida della F.P. del 05/2018;
- 2) il Comune ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi e per gli effetti dell'art.33, comma 2, del d. lgs. 165/2001 e s.m.i., non rilevando situazione di eccedenza né di esubero, come si dà atto con la presente deliberazione;
- 3) il Comune si è dotato del piano delle azioni positive di cui all'art. 48 del d.lgs. 198/2006, tutt'ora valida ed efficace;
- 4) il Comune ha attivato regolarmente ed implementa la piattaforma telematica di certificazione dei crediti (art. 27, del d.l. 66/2014 e s.m.i.);
- 5) che il Comune per l'anno 2019 approverà il piano della performance (ovvero il pdo, ex art. 10 del d.lgs. 150/2009), in ogni caso prima di provvedere all'assunzione del personale previsto nel presente PTFP;

b) sul piano dei vincoli finanziari:

- 1) il Comune ha rispettato il pareggio di bilancio 2018, comunicando i relativi dati al MEF attraverso la procedura di monitoraggio annuale (art. 1, comma 723 della legge n. 208/2015), e in chiave prospettica i dati previsionali evidenziano il rispetto del vincolo come declinato dalla legge n. 232/2016 anche per il triennio 2019/2021;
- 2) il Comune non risulta strutturalmente deficitario né in stato di dissesto finanziario;
- 3) la spesa di personale nell'anno 2018 è stata mantenuta al di sotto del valore medio del triennio 2011/2013, determinato ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-quater della legge n. 296/2006 e s.m.i. (quest'ultimo introdotto dall'art. 3, comma 5-bis del d.l. 90/2014) ed, in chiave prospettica, i dati previsionali 2019 della spesa di personale evidenziano il rispetto del valore medio di spesa del medesimo triennio (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, deliberazione 24/2014 del 6.10.2014); tale soglia sarà rispettata anche per effetto delle assunzioni programmate nella vigente dotazione organica;

c) inoltre, ed in via aggiuntiva e facendo esplicito riferimento anche alle prescrizioni e condizioni ulteriori stabilite dall'art. 3, comma 1, della L.R. 27/2016, l'Amministrazione risulta nelle possibilità di attivare una prima fase di stabilizzazione del personale precario in quanto:

- 1) la stabilizzazione del personale precario verrà effettuata nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, come sopra determinati, e nel rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali nonché, delle norme di contenimento della spesa di personale previste dalle vigenti disposizioni vincolistiche di finanza pubblica
- 2) in conseguenza di detto possibile assorbimento delle unità lavorative fino ad oggi utilizzate in maniera precaria l'Ente prevede nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, del D.L. n° 78/2010;

DATO ATTO CHE a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 22 dicembre 2015 n° 272 l'utilizzo delle facoltà assunzionali da parte dei Comuni non è più subordinato all'osservanza dei termini previsti dall'indicatore dei tempi medi di pagamento;

VISTO l'allegato parere espresso dal Revisore dei Conti per l'accertamento di cui all'art.19, comma 8, della legge 448/2001, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 7, L.R. 26 del 2017 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, nelle more dell'avvio della sopra citata procedura di mobilità per il personale dichiarato in sovrannumero delle ex Province Regionali siciliane, di procedere comunque all'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, riservandosi, in ogni caso, la facoltà di un suo ulteriore riesame alla luce dell'avvio di dette procedure;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 23/02/2011, n. 1138, in tema di impiego pubblico, che precisa come l'inquadramento del personale con rapporto a tempo determinato da stabilizzare deve avvenire nei livelli iniziali, atteso che la normativa non prevede la possibilità del riconoscimento della posizione giuridica maturata con rapporto a termine;

DATO ATTO, in ogni caso, che tanto il Piano occupazionale per l'anno 2019, quanto il contestuale Piano triennale delle assunzioni potranno essere rivisti in ogni momento in funzione di mutate esigenze organizzative dell'Ente nonché delle limitazioni e/o dei vincoli derivanti da possibili future innovazioni del quadro normativo in materia di reclutamento del personale;

VISTO il D. Lgs. 75 del 25/05/2017, il quale dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale, che costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli Enti, deve avere una valenza triennale, ma deve essere adottato annualmente e va allegato al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

DATO ATTO che con separati provvedimenti saranno stabilite le modalità della prevista stabilizzazione per i dipendenti a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D. lgs. 75/2017, con specifica previsione, rispettivamente, per le categorie A e B, e per le categorie C, tenuto conto del necessario espletamento, nel secondo caso che nonostante il carattere speciale delle disposizioni in tema di stabilizzazione, la procedura selettiva di natura concorsuale resta un presupposto fondamentale per l'assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione" (Corte Conti Campania, PAR 200/2017);

VISTA la nota / circolare prot. n. 16042 del 5 nov. 2018 del Servizio 2 del Dipartimento delle autonomie locali, ove viene chiarita la natura riservata delle procedure concorsuali esperibili ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 della L.R. 8 maggio 2018, volte al superamento del precariato, finanziate mediante le risorse finanziarie a ciò espressamente riservate, secondo quanto, da ultimo, normativamente previsto dall'art. 22 della L.R. 22 febbraio 2019 (Legge Finanziaria Regionale 2019);

VISTI:

- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n. 215/2013 di conversione del D.L. n.101/2013 e la Circolare DFP n° 5/2013;
- la L.R. 5/2014 (legge di stabilità regionale 2014) e la L.R. 3/2016 (Legge finanziaria regionale 2016);
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90 ed il successivo D.L. 78/2015, nonché l'art. 1, comma 424, della Legge n.190/2014 (Legge di stabilità nazionale 2015);
- Il D.Lgs 25.05.2017 n. 75 recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- La L.R. 30.12.2016 n. 27 recante norme in materia di superamento del precariato in Sicilia;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici

Per quanto sopra;

SI PROPONE

- di prendere atto che non sussistono eccedenze e/o esuberi di personale;
- di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, il seguente piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, unitamente al piano annuale delle assunzioni 2019, nel rispetto della capacità assunzionale ordinaria, pari a Euro **46.399,50** e dando atto che, ai fini di consentire la stabilizzazione del personale precario di cui in narrativa, a tale capacità si somma la spesa media per il personale a T.D. del triennio 2015-2017, pari a Euro **358.902,22**, importo comprensivo della quota parte di risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, pari ad Euro **323.080,29**, interamente riservate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, della L.R. 27/2016, come modificato dalla L.R. 8 maggio 2018, e, da ultimo dall'art. 22, comma 3, della L.R. 22 febbraio 2019 (Legge finanziaria Regionale 2019), a dare copertura alle procedure di stabilizzazione mediante concorsi ai medesimi riservati, dei lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, commi 1, e 2, del d. lgs. 75/2017, finalizzati alla stipula con i medesimi dipendenti di contratti di lavoro a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con i medesimi lavoratori al 31 dicembre 2015:

ANNO 2019

Risorsa assunzionale: le risorse previste dall'art.9, comma 28, ottavo periodo del D.Lgs 31 maggio 2010, n° 78, convertito con modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016 (art. 3 L.R. 27/2016), comprensive delle risorse regionali destinate alla stabilizzazione del personale precario ai sensi del comma 26 dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e s.m.i., pari ad Euro **358.902,22**; budget da cessazione 2017 € **46.399,5** (capacità assunzionale ordinaria, pari al 75% dei cessati anno 2017)

| N posti | Categoria | Profilo professionale | Ore Settimanali | Modalità di assunzione | Budget. |
|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|-----|------------------------------|----|---|--|
| 11 | C/1 | Istruttore Amministrativo | 24 | Concorsi riservati al processo di stabilizzazione | art. 3 L.R. 27/2016 art.9, comma 28, ottavo periodo del D.lgs. 31 maggio 2010, n° 78 |
| 3 | B/1 | Esecutore amministrativo | 24 | Selezione riservata al processo di stabilizzazione | art. 3 L.R. 27/2016 art.9, comma 28, ottavo periodo del D.lgs. 31 maggio 2010, n° 78 |
| 2 | A/1 | Operaio Generico | 18 | Selezione riservata al processo di stabilizzazione | art. 3 L.R. 27/2016; art.9, comma 28, ottavo periodo del D.lgs. 31 maggio 2010, n° 78, |
| 2 | C/1 | Istruttore Amministrativo | 18 | Concorsi riservati al processo di stabilizzazione | art. 3 L.R. 27/2016; art.9, comma 28, ottavo periodo del D.lgs. 31 maggio 2010, n° 78, |
| 1 | D/1 | Istruttore direttivo tecnico | 18 | Assunzione a tempo determinato | Art. 110, comma 1, TUEL |
| 1 | B/1 | Operaio qualificato | 20 | Convenzione con l'Ispettorato del Lavoro ex L.68/99 | Capacità assunzionale ordinaria- |

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano assunzionale, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente ammontano ad Euro 405.301, 72, somma derivante dalla capacità assunzionale ordinaria, cui si somma la spesa media per il personale a T.D. del triennio 2015-2017, comprensivo dei contributi regionali per l'assunzione del personale cd. contrattista.

ANNO 2020– nessuna assunzione

- di dare atto che si rinvia a successivi provvedimenti la valutazione per la copertura dei posti che si rendessero vacanti per dimissioni, mobilità o altre cause, dando atto che, in ogni caso, le eventuali assunzioni potranno avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa allora vigente ;
- di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo nazionale o regionale o comunque secondo le necessità di quest'Ente;
- autorizzare il ricorso, se necessario, a forme contrattuali flessibili nel rispetto della normativa vigente e dei limiti di spesa previsti in materia;
- di autorizzare qualora necessario, e nel rispetto dei vincoli normativi, eventuali integrazioni orarie necessarie del personale part time anche a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato programmate;

ANNO 2021– nessuna assunzione

- di dare atto che si rinvia a successivi provvedimenti la valutazione per la copertura dei posti che si rendessero vacanti per dimissioni, mobilità o altre cause, dando atto che, in ogni caso, le eventuali assunzioni potranno avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa allora vigente
- di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo nazionale o regionale o comunque secondo le necessità di quest'Ente;
- di approvare la dotazione organica di cui all'allegato (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che rimane inalterato il numero complessivo dei posti e che non viene superato il limite massimo teorico della spesa di personale dell'Ente cui al triennio 2011-2013;
- di prorogare il ricorso al personale contrattista in servizio in base alla normativa regionale vigente (art. 30 L.R. 5/2014 ed art. 3 comma 9 della L.R. 27/2016) fino al 31-12-2020, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali e/o di avviamento per il reclutamento del personale da inquadrare nelle categorie e profili che prevedano il titolo di studio non superiore alla scuola dell'obbligo;
- di autorizzare nei limiti delle possibilità di bilancio e compatibilmente con i vincoli in materia di finanza pubblica, l'aumento delle ore di part time ai lavoratori contrattisti e socialmente utili, ove si manifestino esigenze di funzionalità ed efficienza dei servizi fondamentali dell'Ente;
- di confermare il ricorso al personale ASU in servizio in base alla normativa regionale vigente fino al 31.12.2019 ai sensi dell'art.4 comma 1 della L.R. 27/2016 come già deliberato con atto di Giunta n.203 del 30.12.2016;
- di autorizzare, nelle more dell'avvio di procedura per la copertura del posto a tempo indeterminato, l'assunzione, a tempo determinato e per 18 ore settimanali ex art. 110, comma 1, lett. a) TUEL, di un istruttore direttivo tecnico, da inquadrare in CAT. D posizione economica D1, dotato di laurea in Ingegneria o architettura cui conferire la di P.O. dell'Area tecnico-manutentiva dell'Ente, previa selezione mediante apposito avviso pubblico per manifestazione d'interesse e successiva selezione per colloquio tra i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge;
- di prevedere e autorizzare nel corrente esercizio 2019 l'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato a 20 ore settimanali, proveniente dagli elenchi detenuti presso il competente C.P.I., con la qualifica di idraulico, da assumere mediante Convenzione ai sensi dell'art. 11 della L. 68/99, e in quadrare in cat. B, profilo economico B1 ai fini della copertura della cd. quota d'obbligo *ex lege* gravante su questo Ente;
- di autorizzare qualora necessario, e nel rispetto dei vincoli normativi, eventuali integrazioni orarie necessarie del personale *part-time* anche a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato programmate;
- di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa- Ufficio personale - l'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per il perfezionamento delle procedure come innanzi riportate, precisando con riferimento agli atti per la stabilizzazione del personale precario dell'ente - per i quali ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della L.R.27/2016 è assicurato il contributo strutturale da parte della Regione nella misura già assegnata al 31.12.2015 - che l'attuazione delle misure volte al superamento del precariato sono subordinati alla concessione del contributo regionale connesso alla stabilizzazione a tempo indeterminato;
- di dare atto che è stato accertato da parte del Responsabile del servizio finanziario il rispetto dei vincoli relativi alla spesa di personale e alla capacità assunzionale dell'Ente;
- di dare mandato al Resp.le dell'Area economico finanziaria di monitorare la spesa di personale;
- di trasmettere la presente deliberazione alle Organizzazioni sindacali e alle R.S.U. ai fini della dovuta informazione, oltre che di provvedere alla pubblicazione tramite SICO;
- di trasmettere copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, ai sensi dell'art.27, comma 2, della L.R. n° 3/2016 e dell'art.3 della L.R. 27/2016.
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito all'Albo pretorio e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.L.gs 33/2013;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Il Resp. le del procedimento
Dott.ssa Galletta Francesca



IL PROPONENTE
Di Stefano Antonino

COMUNE DI VALDINA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE n. 65 del 15-04-2019

UFFICIO PROPONENTE

OGGETTO: VERIFICA INSUSSISTENZA DI ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. 165/2018 E PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO PER GLI ANNI 2019-2021. PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2019, COMPRENDE IL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DEL PERSONALE PRECARIO.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, come recepita con l'art. 1, co.1°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, come sostituito dall'art.12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n.30, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

PARERE DI Regolarità Tecnica

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del vigente D.Lgs 267/00 su presente atto.

Data 15-04-2019



IL RESPONSABILE Dott.ssa Galletta Francesca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI Regolarità Contabile

Visto il suddetto parere di Regolarità Tecnica, si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147 bis, del vigente D.lgs. 267/00 sul presente atto, attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l'adozione di detto provvedimento non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.

Data 15-04-2019



IL RESPONSABILE Dott.ssa Morgante Francesca

COMUNE DI VALDINA
Città Metropolitana di Messina

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L'anno 2019 il mese di aprile il giorno 12 il Revisore dei Conti unico, Nicola Mogavero, è intervenuto presso la sede comunale ed ha acquisito la proposta di deliberazione per la Giunta Municipale, a firma del Sindaco, Sig. Antonino DI STEFANO, avente ad oggetto " *Verifica insussistenze eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 165/2018 e piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021. Piano annuale assunzioni 2019, comprendente il completamento delle procedure del personale precario.*" al fine di esprimere il parere di propria competenza.

Ciò premesso, il Revisore dei Conti, esamina compiutamente la citata proposta di deliberazione - corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Francesca GALLETTA, e dalla Dott.ssa Francesca Morgante responsabile dell'Area Finanziaria.

Il Revisore prende atto che per mezzo di tale documento si propone:

- di dichiarare che non sussistono, nel Comune di Valdina situazioni di eccedenza e/o esuberanti di personale;
- di approvare il piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, unitamente al piano annuale delle assunzioni 2019, nel rispetto della capacità assunzionale ordinaria, pari a Euro 46.399,50 , e dando atto che, ai fini di consentire la stabilizzazione del personale precario di cui in narrativa, a tale capacità si somma la spesa media per il personale a T.D. del triennio 2015-2017 come analiticamente esposto nel documento esaminato;
- di approvare la dotazione organica come da all'allegato (All. B) dando atto che rimane inalterato il numero complessivo dei posti e che non viene superato il limite massimo teorico della spesa di personale dell'Ente cui al triennio 2011-2013;
- di prorogare il ricorso al personale contrattista in servizio in base alla normativa regionale vigente (art. 30 L.R. 5/2014 ed art. 3 comma 9 della L.R. 27/2016) fino al 31-12-2020, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali e/o di avviamento per il reclutamento del personale da inquadrare nelle categorie e profili che prevedano il titolo di studio non superiore alla scuola dell'obbligo;
- autorizzare nei limiti delle possibilità di bilancio e compatibilmente con i vincoli in materia di finanza pubblica, l'aumento delle ore di part time ai lavoratori contrattisti e socialmente utili, ove si manifestino esigenze di funzionalità ed efficienza dei servizi fondamentali dell'Ente;
- di confermare il ricorso al personale ASU in servizio in base alla normativa regionale vigente fino al 31.12.2019 ai sensi dell'art.4 comma 1 della L.R. 27/2016 come già deliberato con atto di Giunta n.203 del 30.12.2016;
- di autorizzare, nelle more dell'avvio di procedura per la copertura del posto a tempo indeterminato, l'assunzione, a tempo determinato e per 18 ore settimanali ex art. 110, comma 1, lett. a) TUEL, di un istruttore direttivo tecnico, da inquadrare in CAT. D posizione economica DI, dotato di laurea in Ingegneria o architettura cui conferire la di P.O. dell'Area tecnico-manutentiva dell'Ente, previa selezione mediante apposito avviso pubblico per manifestazione d'interesse e successiva selezione per colloquio tra i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge;
- di prevedere e autorizzare nel corrente esercizio 2019 l'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato a 20 ore settimanali, proveniente dagli elenchi detenuti presso il competente C.P.I., con la qualifica di idraulico, da assumere mediante Convenzione ai sensi



dell'art. 11 della L. 68/99, e in quadrare in cat. B, profilo economico BI ai fini della copertura della cd. quota d'obbligo ex lege gravante su questo Ente;

- di autorizzare qualora necessario, e nel rispetto dei vincoli normativi, eventuali integrazioni orarie necessarie del personale part-time anche a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato programmate;
- di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa- Ufficio personale- l'adozione di tutti gli atti conseguenziali necessari per il perfezionamento delle procedure
- di inviare il Piano triennale Fabbisogno alle OO.SS.;


A seguito di tutto quanto esposto l'Organo scrivente, visto l'art. 3 della L.R. 26/2017, come modificato dall'art. 26 della L.R. 8/2018, e ,visto inoltre, l'art. 22 della Legge finanziaria regionale per il 2019 del 22.2.2019,

esprime

per quanto di propria competenza, parere favorevole facendo carico all'Ente, ciascuno per le proprie competenze, di dare seguito a quanto dovuto.

Si dispone l'invio del presente verbale ai Sigg.:
Presidente del Consiglio Comunale
Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del Settore Economico Finanziario

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria





Comune di Valdina

Provincia di Messina

Via Torre,2
C.A.P. 98040
Tel.(090)9977008
Fax(090) 9977553
Codice Fiscale 82001480837
Partita I.V.A. 00474490836

Prot. n li

Ai Responsabili di area del Comune di
Valdina

- Dott.ssa Francesca Morgante

- Geom. Giovanni Ripa

SEDE

e, p.c.

al Signor Sindaco Antonino Di Stefano

SEDE

Alla Giunta Municipale

SEDE

Oggetto: Ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001.

La sottoscritta Francesca Galletta, nella qualità di Responsabile dell'Area amministrativa del Comune di Valdina, nominata giusta determina sindacale n. 22 del 15.11.2018;

Visto l'art. 33, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001, i quali dispongono che le amministrazioni pubbliche provvedano annualmente alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell'ente;

Preso atto che, ai sensi del suddetto articolo, le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

Dato atto di aver provveduto a detta valutazione, con particolare attenzione ai seguenti parametri:

- verifica del contingente di personale in servizio rispetto alle esigenze di presidio delle attività e dei servizi affidati alle singole unità organizzative;
- verifica rispetto alla dotazione organica;
- verifica delle attuali esigenze di servizio e delle attività da svolgere per le finalità e gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'amministrazione, in corso di adozione;

ATTESTA

che nella dotazione organica dell'Area Amministrativa del Comune di Valdina non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Valdina, 02.04.2019

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott.ssa Francesca Galletta)





COMUNE DI VALDINA

Città Metropolitana di Messina

tel. (090) 9977008 – fax 9977553 CAP 98040

C.F. 82001480837
Partita I.V.A. 00474490836

Prot. n.

Al Segretario Comunale
SEDE

ATTESTAZIONE

Ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001

La sottoscritta Morgante Francesca responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente;

Visto l'art. 33, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001, i quali dispongono che le amministrazioni pubbliche provvedano annualmente alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell'ente;

Preso atto che, ai sensi del suddetto articolo, le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

Dato atto di aver provveduto a detta valutazione avendo a mente i parametri suggeriti con particolare attenzione a:

- verifica del contingente di personale in servizio rispetto alle esigenze di presidio delle attività e dei servizi affidati alle singole unità organizzative;
- verifica rispetto alla dotazione organica;
- verifica delle attuali esigenze di servizio e delle attività da svolgere per le finalità e gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'amministrazione, in corso di adozione;

ATTESTA

che nella dotazione organica della propria Area non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Valdina, 26/03/2019



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DOTT.SSA FRANCESCA MORGANTE



Comune di Valdina

(Città Metropolitana di Messina)

Area Tecnico-Manutentiva

Via Torre, n° 2 – C.A.P. 98040
Tel. 090/9977008 – Fax 090/9977553
<http://www.comune.valdina.me.it/>

Codice Fiscale 82001480837
Part. I.V.A. 00474490836
e-mail: ufficiotecnico@comune.valdina.me.it
Pec: ufficiotecnico@pec.comune.valdina.me.it

Prot. n° _____

del _____

Al Segretario Comunale
Dott. Galletta Francesca
Sede

ATTESTAZIONE

Ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001

Il sottoscritto Giovanni Ripa, responsabile dell'Area Tecnico – Manutentiva e Vigilanza;
Visto l'art. 33, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001, i quali dispongono che le amministrazioni pubbliche provvedano annualmente alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell'ente;

Preso atto che, ai sensi del suddetto articolo, le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

Dato atto di aver provveduto a detta valutazione avendo a mente i parametri suggeriti con particolare attenzione a:

- verifica del contingente di personale in servizio rispetto alle esigenze di presidio delle attività e dei servizi affidati alle singole unità organizzative;
- verifica rispetto alla dotazione organica;
- verifica delle attuali esigenze di servizio e delle attività da svolgere per le finalità e gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'amministrazione, in corso di adozione;

ATTESTA

che nella dotazione organica dell'area Tecnico – Manutentiva e Vigilanza non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Valdina li 03/04/2019



Il Responsabile Area Tecnica

(Geom. Giovanni Ripa)



COMUNE DI VALDINA

Provincia di Messina

tel. (090) 9977008 - fax 9977553 CAP 98040

C.F.
82001480837
Partita I.V.A. 00474490836

Valdina, li / /


Prot. n. _____

Al Segretario Comunale –
Responsabile Area Amministrativa
Sede

Oggetto : Rilascio attestazioni.

Il sottoscritto Rag. Sindoni Fortunato, nella qualità di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di questo Ente, attesta quanto in appresso :

- a) Ai sensi dell'art.76, co.4, del D.L. 112/2008, nell'anno 2015 è stato rispettato il patto di stabilità ;
- b) La spesa di personale risultante dai dati del rendiconto per l'esercizio 2015, compreso IRAP ed oneri conto Ente, è pari ad € 810.773,12 ed è inferiore alla media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013 che è stata pari ad € 860.231,99 ;
- c) I dipendenti inseriti in delibera di Giunta Municipale n.109 del 23 giugno 2016 (Prepensionamento c.d. Monti/Fornero) avrebbero maturato i requisiti del pensionamento ordinario con le seguenti scadenze :
 - 1) Rag. Sindoni Fortunato il 01 gennaio 2021, spesa annua complessiva € 49.644,00 ;
 - 2) Sig.ra Alico' Maria il 01 maggio 2020 , spesa annua complessiva di € 33.046,00 ;
 - 3) Sig. Visalli Pancrazio il 01 agosto 2017 , spesa annua complessiva € 28.879,00;
 - 4) Sig. ra Vita Maria Clara il 01 dicembre 2017 , spesa annua complessiva di € 32.987,00-


Il Responsabile Area Finanziaria
(Rag. Sindoni Fortunato)



Comune di Valdina

Provincia di Messina

Via Torre,2
C.A.P. 98040
Tel.(090)9977008
Fax(090) 9977553
Codice Fiscale 82001480837
Partita I.V.A. 00474490836

Prot. n 3264 li 13-04. 2019

Alle R.S.U.
Sigg.ri Nania Domenico, Paone Domenico e
Viola Maria Teresa

SEDE

Alle OO.SS.

SEDE


Oggetto: Informazione ex art. 5 CCNL Regioni ed Enti locali 2016-2018 firmato in data 21 maggio 2018. Individuazione dei profili professionali individuati come necessari per le attività dell'Ente.

Si trasmettono, ai fini indicati in oggetto, le note prot. 3254, 3257 e 3258 del 12.04.2019, con le quali i Responsabili di Area di questo Ente, hanno individuato, in linea di principio e sulla base delle esigenze operative degli Uffici, i profili professionali necessari per la gestione dei servizi dell'Ente, ai fini della predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta municipale finalizzata all'aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogno del Personale relativo al triennio 2019-2021, da adottarsi in conformità all'articolo 6 ter del D. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e alle Linee guida adottate dalla P.C.M. – Dipartimento della Funzione pubblica adottate con decreto dell'8 maggio 2018, pubblicate in G.U.R.I. n. 173 del 27.07.2018.

Valdina, 12.04.2019

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Francesca Galletta)



| | | |
|---|-------------------------------------|---|
|  Regione Siciliana | <h1>COMUNE DI VALDINA</h1> |  |
| | www.comune.valdina.me.it | |
| Valdina, li _____ | Via Torre 2 98040 - Valdina (ME) | Prot. n. _____ P.V./19 |
|  Tel 090/9977008 – Fax 090/9977553 | | |

Al Segretario Comunale
 Dott.ssa Francesca Galletta
SEDE

e, p.c. Ai Sigg. componenti della Giunta Municipale
SEDE

Al Sig. Sindaco
 Antonino Di Stefano
SEDE

OGGETTO: Profili professionali necessari per le esigenze funzionali dell'Area Tecnico-Manutentiva e Vigilanza.

In riscontro alla nota prot. 3128 del 09.04.2019, ai fini della predisposizione dei documenti di programmazione in materia di personale propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, si trasmette l'elenco dei profili professionali necessari al funzionamento degli uffici e dei settori afferenti l'area in parola:

- n.1 istruttore amministrativo Cat. C, a 24 ore, addetto alla progettazione, predisposizione e gestione di procedure di gara/confronto concorrenziale per il settore opere/lavori pubblici;
- n.1 istruttore amministrativo Cat. C, a 24 ore, addetto alla progettazione, predisposizione e gestione di procedure di gara/confronto concorrenziale per il settore servizi/manutenzioni;
- n.1 istruttore amministrativo Cat. C, a 36 ore, addetto alla gestione banche dati servizi pubblici, back-office U.R.P. in materia di manutenzioni e servizi; gestione personale esterno;
- n.1 istruttore tecnico Cat. C, a 36 ore, con qualifica di Geometra, per le esigenze del servizio SUAP, edilizia privata, verifica e validazione progetti, espropriazioni;
- n.1 istruttore tecnico Cat. C, a 18 ore, con qualifica di geometra, specialista in attività di profilazione informatica, rilevazioni abusi edilizi su sistema Istat, Siab, rendicontazione Caronte e contributi UE, gestione ITC;
- n.1 operaio specializzato Cat. B, a 36 ore, addetto al verde pubblico e custode cimiteriale;
- n.1 operaio specializzato Cat. B, a 20 ore, con qualifica di idraulico, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e condutture;
- n. 2 operai generici Cat. A, a 18 ore, addetti alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
- n. 1 Ispettore capo di polizia municipale Cat. C, a 36 ore, addetto alla vigilanza sul territorio, controllo e repressione abusivismo edilizio, viabilità, funzioni residue in materia di polizia locale demandate ai comuni;
- n.1 agente di polizia municipale Cat. C, a 24 ore, addetto alla vigilanza sul territorio, controllo e repressione abusivismo edilizio, viabilità.



Resp. Area Tecnico-Manutentiva e Vigilanza
(Geom. Ripa Giovanni)



COMUNE DI VALDINA

Città Metropolitana di Messina

tel. (090) 9977008 – fax 9977553 CAP 98040

C.F.
82001480837
Partita I.V.A. 00474490836

Valdina, 12-04-19 Prot. n. 3257

Al segretario Comunale
Dr.ssa Francesca Galletta
S E D E

Oggetto: Aggiornamento Piano triennale Fabbisogno 2019 – 2021.

A riscontro della nota prot. 2589 del 25/03/2019, si comunica che il fabbisogno dei profili professionali necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'area economico finanziaria oltre alla scrivente, Responsabile dell'Area, inquadrata come istruttore contabile cat.C4 a 36 ore settimanali è di ulteriori n. 4 categorie "C" così suddivise:

n. 1 Istruttore contabile a 18 ore settimanali con le mansioni di:

- predisposizione dei provvedimenti concernenti il trattamento economico del personale, compresi gli atti di liquidazione e i mandati di pagamento;
- Rapporti con gli enti previdenziali, assistenziali, adempimenti in materia fiscale;
- Predisposizione mensile dei modelli e dei relativi versamenti da effettuare tramite mod. F24 e di tutti i contributi mensili, elaborazione e predisposizione dei modelli CU e 770;
- Verifica trimestrale di cassa e rapporti con la tesoreria comunale;
- Gestione mutui con i vari istituti di credito.

n. 1 istruttore contabile a 24 ore settimanali con le mansioni di:

- Gestione delle entrate e delle spese relativamente all'attività di gestione contabile del bilancio e della programmazione finanziaria, assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso, controllo del conto corrente Postale e Bancario, regolarizzazione di tutti i provvisori emessi dal tesoriere;

- Gestione pagamenti di competenze dell'Area Econ. Finanziaria;
- Tenuta registro e adempimenti contabilità IVA;

n. 1 istruttore amministrativo a 24 ore con le mansioni di:

- Responsabile delle istruttorie delle pratiche relative alla gestione della IUC e dell'acquedotto;
- Responsabile dell'ufficio Economato e dell'Inventario;
- Gestione delle fatture elettroniche all'interno della Piattaforma dei Crediti Commerciali;
- Atti riguardanti le procedure di acquisto relative all'area Economico Finanziaria;

n. 1 istruttore amministrativo a 24 ore settimanali con le mansioni di:

- istruttorie delle pratiche relative alla gestione dei canoni riguardanti pubblicità, affissioni e COSAP e luci votive;
- istruttorie delle pratiche relative al Commercio e gestione del SUAP con il portale "Impresainungiorno".



IL RESP. LE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Francesca Morgante

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Morgante", written over the printed name.

C.A.P. 98040
Tel. 0909977008
Fax 0909977553
Codice Fiscale 82001480837
Partita I.V.A. 00474490836



Comune di Valdina

Città Metropolitana di Messina

Al Responsabile
Dell'Area Economico
Finanziaria
SEDE

p.c.
Al Sig. Sindaco
Alla Giunta Municipale
SEDE

Oggetto: Aggiornamento Piano Triennale Fabbisogno Personale 2019/2021.


Ai fini dell'aggiornamento del PTFP 2019/2021, si comunicano i profili professionali necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali proprie dell'Ente. Attesa la responsabilità dell'Area assunta, allo stato dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL, si reputa che i profili allo stato necessari, per quanto di competenza, possano essere così determinati:

- **N. 1 unità di categoria D – Istruttore Direttivo Amministrativo a 36 h settimanali a cui attribuire la responsabilità dell'Area Amministrativa, tenuto conto che l'area è in atto retta dallo scrivente Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d);**
- **N. 1 unità di categoria D – Istruttore Direttivo Tecnico a 18 h. settimanali per cui è attualmente in corso la procedura di selezione per la copertura ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, TUEL per la copertura della P.O. dell'Area tecnico-manutentiva;**
- **N. 1 Istruttore Amministrativo a 24 ore settimanali a cui attribuire le mansioni relative al contenzioso, protocollo e archivio, segreteria comunale, servizi sociali turistici e culturali (redazione proposte di settore; raccolta atti amministrativi; fornitura di beni e servizi di competenza, ecc., Albo Pretorio, Notifiche; Riparto diritti di segreteria; Anagrafe Amministratori);**
- **N. 1 unità di categoria B - Esecutore Amministrativo a 36 ore a cui attribuire, tra l'altro, i compiti relativi alla protocollazione, ricezione della posta e smistamento agli uffici;**
- **N. 1 unità di categoria B – Esecutore Amministrativi /Autista a 36 ore a cui attribuire, tra l'altro, i compiti di autista scuolabus;**
- **N. 1 unità di categoria B - Esecutore Amministrativo a 24 ore supporto delle attività relative alla protocollazione, ricezione della posta e smistamento agli uffici nonché alla notifica degli atti.**

- **N. 1 unità di categoria B** - Esecutore Amministrativo a 24 ore a supporto delle attività proprie dei servizi sociali e scolastici;
- **N. 1 unità di categoria C** - Istruttore Amministrativo a 24 ore a cui attribuire le mansioni relative al servizio elettorale; ai giudici popolari; servizio di leva; caccia, rilascio tesserini raccolta funghi, fornitura di beni e servizi di competenza, ecc.);
- **N. 2 unità di categoria C** - Istruttore Amministrativo a 24 ore cui attribuire le mansioni relative al servizio anagrafe; A.I.R.E.; stato civile; statistica; censimenti; fornitura di beni e servizi di competenza, ecc.);
- **N. 1 unità di categoria C** - Istruttore Amministrativo a 24 ore cui attribuire le mansioni relative al personale; applicazione del CCNL; verifica e controllo permessi, ferie; tenuta fascicoli personali; disposizione visite mediche; denunce ed infortuni sul lavoro, ecc.);

Valdina, 12 aprile 2019

Il Responsabile dell'Area amministrativa
(Dott. ssa Francesca Galletta)



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta:

Il Sindaco
Antonino Di Stefano

L'Assessore Anziano
Dott.ssa Adele Danzè

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Galletta

| | |
|---|--|
|  | Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal <u>18-04-2019</u> al <u>03-05-2019</u> Col n. <u>321</u> del Reg. pubblicazioni. |
| | Il Resp.le della Pubblicazione _____ |

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n. 44:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il 18-04-2019 per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11, comma 1);

Dalla Residenza municipale, _____



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Galletta Francesca

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 1°, DELLA L.R. 31.12.1991, N. 44**

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza municipale, _____

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2°, DELLA L.R. 31.12.1991, N. 44**

Dalla Residenza municipale, 15-04-2019



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Galletta Francesca